

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Raffaele	PARISI	Presidente
" Filippo	ANGLANI	Consigliere
" Giuseppe	ROTUNNO	"
" Franco	PAOLELLA	Rel. "
" Roberto M.	TRIOLA	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto
da

MP, res.te a ___ elett. dom. in Roma, Via Teulada, 55 c-o lo studio dell'avv. Domenico Mondello rapp. e difeso dagli avv.ti Giuseppe Ventura, Giuseppe Franchino, Domenico Mondello per delega in calce al ricorso.

Ricorrente
contro

ZB, PP, PF, res. in ___, elett. dom. in Roma Via Catanzaro, 15 c-o l'avv. Giuseppe Micera che li rapp. e difende in unione agli avv. Felice Patriarca e Pasquale Minisci per delega a margine del controricorso.

Controricorrente

per l'annullamento della sentenza della C.A. di Torino del 14.3-22.3.86.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.6.90 del Cons. Paolella.

È comparso l'Avv. Giuseppe Micera difensore del resistente.

Sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. dr. Antonio Leo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 15.9.1976, PM evocava davanti al Tribunale di VBZ, in proprio e nella qualità di madre legale rappresentante dei minori P e FP, chiedendo la condanna solidale dei convenuti al pagamento della somma di L. 24.683.065, con gli interessi di legge dalla domanda al saldo. Precisava l'attore di essere creditore di pari importo nei confronti di GP, marito e padre- rispettivamente - degli evocati, deceduto il 24-10-75 a seguito di incidente stradale.

Contestualmente il M chiedeva la convalida del sequestro conservativo autorizzato dal Presidente del Tribunale il 13-8-76 ed eseguito il 18 dello stesso mese, fino alla concorrenza di L. 25.000.000, nei confronti del terzo UdAdP nella qualità di assicuratore del responsabile civile tenuto a risarcire il danno conseguente alla morte del P.

La Z si costituiva in giudizio in proprio e nella qualità, chiedendo di essere assolta da ogni domanda. Eccepiva che nessuno dei convenuti rivestiva la qualità di erede di GP, avendo essa deducente rinunciato all'eredità del marito con dichiarazione ricevuta da notaio il 18-9-76, e, per i minori, dichiarato di accettare tale eredità con beneficio d'inventario. Contestava che il diritto vantato nei confronti dell'assicuratore sequestratario costituisse un credito rientrante nell'asse creditorio. Chiedeva dichiararsi l'irritualità ed inefficacia del sequestro in questione, instando per la condanna dell'attore al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di quel provvedimento cautelare.

Con sentenza del 16-11-82 il Tribunale respingeva sia la domanda di merito che quella di convalida del sequestro e condannava l'attore al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni cagionati con

l'esecuzione del sequestro, di somma pari alla svalutazione monetaria dell'indennizzo dovuto dalla società assicuratrice, dal giorno dell'esecuzione del provvedimento cautelare al saldo, con i relativi interessi di legge.

La decisione, impugnata dal M, veniva integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza del 14-3 - 22-3-86.

Osservava la corte di merito, per quanto ancora interessa, che infondatamente l'appellante sosteneva che i convenuti dovevano essere considerati eredi puri e semplici del debitore originario, per essere stati omessi i doverosi adempimenti cui è subordinato il prodursi degli effetti giuridici collegati alla rinuncia ed all'accettazione beneficiata, giacché egli, invocando la sussistenza della complessa fattispecie prevista a disciplina dall'art. 485 c.c., avrebbe dovuto fornire la prova di tutti i suoi elementi costitutivi (sia in relazione alla mancata tempestiva realizzazione dell'inventario che al possesso dei beni ereditari da parte dei chiamati), prova che, invece, non era stata offerta; che pure infondatamente l'appellante si doleva della sua condanna ex art. 96 c.p.c., giacché ad integrare l'elemento soggettivo della responsabilità processuale aggravata posta a carico di chi, senza la normale prudenza, abbia eseguito un provvedimento cautelare, aveva nella specie concorso, con la dubbia consistenza del credito azionato, l'evidente mancanza della condizione legittimante l'apprensione di un bene spettante ai convenuti a titolo del tutto autonomo rispetto alla devoluzione ereditaria: la loro qualità di eredi.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il M sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso la Z ed i figli P e FP, nel frattempo divenuti maggiorenni.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denuncia "violazione od erronea e falsa applicazione delle norme che regolano l'istituto dell'accettazione dell'eredità (artt. 484 - 490 c.c.)", degli artt. 2697 comma 1, 2699, 2700, 2727 - 2729 c.c., nonché dell'art. 210 c.p.c., il tutto con riferimento all'art. 360 n. 2 del codice di rito. In tali vizi sarebbero incorsi i giudici d'appello per aver risolto la questione centrale della lite - quella dell'attribuibilità o meno ai convenuti della qualità di eredi del debitore - sul solo rilievo della mancata prova del possesso dei beni ereditari da parte dei chiamati, omettendo: di distinguere tra la chiamata all'eredità di chi è già nel possesso dei beni ereditari e quella di chi non lo è; di considerare nel contempo che solo con il compimento dell'inventario nel termine prescritto la rinuncia diventa efficace ed operante; di fare corretta applicazione delle norme in materia di distribuzione dell'onere probatorio "con riferimento alla prova presuntiva di possesso".

Il motivo è fondato nel senso e nei limiti di seguito precisati.

Non hanno consistenza le censure con cui si ripropone la questione dell'assunzione, da parte della vedova (BZ) e dei figli minori (P e FP) del defunto GP, della qualità di eredi puri e semplici del medesimo, per effetto del mancato compimento dell'inventario, da parte di chiamati (da "presumersi") in possesso dei beni ereditari, nel termine previsto dalla legge (art. 485 c.c.). È principio fermo nella giurisprudenza di questa Corte (V. Cass. 13-5-76 n. 1692, 30-7-84 n. 4520 e 10-3-87 n. 2489) che la semplice delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante "aditio", oppure per effetto di "pro herede gestio", oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ., il quale contempla una fattispecie complessa di accettazione ex lege dell'eredità di cui sono elementi costitutivi l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva realizzazione dell'inventario. Pertanto, colui che deduce l'avvenuta accettazione dell'eredità come presupposto della domanda azionata, facendo valere un credito contro un chiamato all'eredità del debitore, quale erede "ope legis" ai sensi dell'art. 485 cod. civ., in applicazione del generale principio di cui all'art. 2797 dello stesso codice, ha l'onere di provare la verifica di tutti gli elementi di quella fattispecie, e, in particolare, del possesso dei beni di quell'eredità da parte di detto chiamato, senza possibilità di invocare, a riguardo, presunzioni di sorta.

Richiamandosi a tale orientamento giurisprudenziale, correttamente la corte di merito ha respinto l'assunto secondo cui i convenuti dovevano considerarsi eredi puri e semplici del debitore ai sensi dell'art. 485 cod. civ., sul duplice rilievo che sarebbe stato onere del M fornire la prova di quell'essenziale presupposto di invocabilità della norma in questione costituito dal possesso dell'eredità da parte dei chiamati, e che nella specie tale onere non era stato assolto.

Palesamente erronea, inoltre, per quanto specificamente concerne la posizione della >, è l'affermazione del ricorrente secondo cui gli effetti giuridici della rinuncia all'eredità sarebbero subordinati al successivo compimento dell'inventario "nel termine prescritto". Ed invero tale formalità, peraltro logicamente e giuridicamente incompatibile con l'essenza e le finalità proprie del negozio di dismissione del diritto di eredità, non è prevista dalla norma di cui all'art. 519 cod. civ., a termini della quale uniche condizioni per la validità e l'efficacia (rispetto ai terzi) della rinuncia all'eredità, sono la sua forma solenne (dichiarazione resa davanti ad un notaio od al cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione) e la sua inserzione nel registro delle successioni.

Fondato è invece, per quanto concerne la posizione dei figli del debitore, minori all'epoca di apertura della successione, il rilievo critico con cui si rimprovera alla corte di merito di non aver preso in considerazione, ai fini dell'inopponibilità al creditore degli effetti dell'accettazione beneficiata dell'eredità, effettuata per essi dalla madre il 14 ottobre 1976, l'eccezione di decadenza da simile beneficio sollevata dall'appellante sul rilievo che al compimento della prescritta normalità di legge (redazione e deposito dell'inventario) non si era ex adverso provato si fosse provveduto nel termine massimo, nella specie scaduto nel corso del giudizio di merito, di un anno dal raggiungimento della maggiore età (art. 489 cod. civ.).

Sulla questione, diversa da quella dell'acquisto da parte dei minori P della qualità di eredi puri e semplici del loro defunto genitore, ai sensi dell'art. 485 cod. civ., i giudici d'appello hanno invero del tutto omesso di occuparsi e di statuire, neppure indirettamente o implicitamente. A colmare tale lacuna, integrante un vizio della pronuncia utilmente denunciabile in sede di legittimità, perché concernente un punto della controversia idoneo a condurre a conseguenze giuridiche diverse, quanto alla responsabilità degli eredi del debitore accettanti con beneficio d'inventario, da quelle alle quali la corte di merito è, invece, pervenuta per averne trascurato l'esame, provvederà, cassata nei corrispondenti limiti la sentenza impugnata, il giudice di rinvio.

Col secondo motivo, si denuncia "violazione, erronea o falsa applicazione delle norme che presiedono la misura cautelare del sequestro conservativo - art. 671 c.p.c.".

Ritenendo sussistente la responsabilità aggravata dell'attore, ex art. 96 comma 2 c.p.c., per aver fatto ricorso all'anzidetta misura cautelare nei confronti di convenuti privi di legittimazione passiva, la corte di merito - assume il ricorrente - non ha tenuto conto delle ragioni, esposte nel motivo precedente, per le quali i chiamati alla successione del debitore dovevano ritenersi suoi eredi puri e semplici, nè del comportamento dei convenuti, che alla rinuncia ed all'accettazione beneficiata avevano provveduto solo dopo essere venuti a conoscenza dell'intenzione del creditore di far valere il proprio credito in sede giudizionale.

Col terzo motivo, denunciando "violazione dell'art. 2043 c.c. con riferimento all'art. 360 n. 2 c.p.c.", il ricorrente sostiene che dell'affermata sua responsabilità processuale aggravata non sussistevano gli estremi anche sotto un altro profilo: quello della mancata dimostrazione, da parte dei sequestrati, del danno sofferto a seguito dell'esecuzione del provvedimento cautelare.

Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente perché concernenti aspetti diversi della stessa questione, sono infondati.

Lo è certamente il primo, relativo alla ricorrenza dell'elemento soggettivo richiesto per l'affermazione della responsabilità processuale aggravata ex art. 96 comma 2 cod. proc. civ., poiché la corte di merito ha logicamente e congruamente motivato il convincimento espresso sulla temerarietà del ricorso, per garantire il soddisfacimento della pretesa creditoria vantata nei confronti degli eredi del debitore, alla misura del sequestro presso terzi di un credito proprio dei convenuti, fondandolo tra l'altro sul rilievo dell'"evidente" estraneità del credito sequestrato alla massa ereditaria (il diritto all'indennità

assicurativa sorge e viene acquisito dal beneficiario a titolo del tutto autonomo rispetto alla devoluzione ereditaria), e dell'insistenza che, ad onta di tale palese causa di illegittimità del sequestro, eseguita dai convenuti "in limine litis", l'attore aveva mostrato nel proseguire la relativa procedura (perfezionatasi, con la dichiarazione del terzo sequestrato al pretore, solo il 28-1-77) e nel mantenere ferma la misura cautelare per tutta la durata del processo. Non ha maggior fondamento il terzo motivo. La prova della natura e dell'esistenza di un danno patrimoniale, il cui risarcimento doveva costituire oggetto dell'obbligazione a carico dell'incauto sequestrante, è stata dai giudici di merito correttamente ravvisata nel fatto stesso del ritardo che, a causa del sequestro del corrispondente credito presso la società assicuratrice della responsabilità civile, si era verificato nella messa a disposizione dei convenuti dell'indennizzo risarcitorio loro dovuto quali danneggiati dalla morte del loro congiunto (e preteso debitore del sequestrante), e nel conseguente pregiudizio economico correlato alla sensibile riduzione del valore capitale di tale indennizzo per effetto della svalutazione monetaria verificatasi nelle more del giudizio di convalida.

Al giudice di rinvio, che si designa in altra Sezione della Corte d'Appello di Torino, si rimette la pronuncia sulle spese di questo procedimento di cassazione.

P.Q.M.

La Corte: accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso; rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata nei limiti dell'accoglimento e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese di questo procedimento, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino.

Così deciso in Roma il 15-6-1990.